

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5997

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTORI

Disposizioni per la regolamentazione del conferimento  
delle lauree *ad honorem*

Presentata il 14 luglio 2005

ONOREVOLI COLLEGHI! — Troppo spesso, negli ultimi tempi, il sistema universitario italiano ha conferito una *laurea honoris causa* a persone non solo prive del diploma di laurea, ma anche per meriti di scarso spessore e, comunque, non tali da giustificare il riconoscimento di un titolo accademico così prestigioso. L'impressione è che tali assegnazioni servano soprattutto per attirare l'attenzione dei *media* e delle eventuali future matricole sull'università che delibera il riconoscimento. In sostanza le lauree *ad honorem* appaiono come strategiche operazioni di *marketing* per rilanciare alcune università.

La presente proposta di legge interviene per regolamentare l'assegnazione

delle lauree *ad honorem*, stabilendo che tale conferimento possa essere assegnato a coloro che sono già in possesso di diploma di laurea e che hanno indubbi meriti nel campo della ricerca scientifica o della cultura in genere, o che, in assenza di precedente laurea, hanno compiuto nel corso degli anni opere di chiara fama e di rilevante importanza, tali appunto da giustificare e da legittimare il riconoscimento di un titolo accademico *ad honorem*.

La Conferenza dei rettori delle università italiane, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, stabilisce i criteri e le modalità per il conferimento della laurea *ad honorem*.

In definitiva, dunque, l'intento della proposta di legge è quello di limitare l'eccessivo numero dei conferimenti delle lauree *ad honorem*, che, sebbene per la maggior parte dei casi siano assegnate a personaggi d'eccellenza, è altrettanto vero

che negli ultimi tempi anche semplicemente protagonisti dello *star system* hanno ottenuto tale importante riconoscimento rispetto al quale, obiettivamente, non hanno titoli sufficienti per reclamarne il diritto.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Principi e finalità).*

1. Le lauree *ad honorem* possono essere conferite dalle università italiane, ai sensi dell'articolo 169 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a coloro che siano già in possesso di diploma di laurea o che siano particolarmente meritevoli per opere compiute di chiara fama, per studi, per approfondimenti scientifici o per ragguardevoli pubblicazioni prodotte nel corso della loro attività professionale, tali da giustificare l'ammissione al prestigioso riconoscimento pubblico costituito dal titolo accademico *honoris causa*.

## ART. 2.

*(Attribuzioni della Conferenza dei rettori delle università italiane).*

1. La Conferenza dei rettori delle università italiane, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per il conferimento delle lauree *ad honorem* ai sensi dell'articolo 1.

€ 0,30



\*14PDL0076010\*